

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

VIA PIO VII, 9 - 10135 TORINO



REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE

SVOLTE DA TERZI

PRESSO

L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

(approvato con deliberazione d'urgenza n. 11 adottata dal Presidente il 24/12/2003)

Premessa

- L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (qui di seguito chiamato Ente Parco) pone fra i suoi obiettivi lo sviluppo di un turismo eco-compatibile favorendo l'utilizzo di servizi di educazione ambientale, divulgazione naturalistica ed animazione che siano caratterizzati in primo luogo da un elevato grado di qualità degli stessi. Tali servizi possono essere svolti dall'Ente Parco mediante delega a soggetti convenzionati oppure essere proposti da soggetti terzi.

Oggetto

- Al fine di poter disporre di uno strumento organico che garantisca pari opportunità alle diverse realtà che richiedono all'Ente Parco promozione e sostegno alle loro iniziative, è stato redatto il presente Regolamento, avente ad oggetto le modalità di concessione delle diverse forme di promozione.

Finalità

- Il seguente Regolamento fornisce le indicazioni necessarie per la promozione da parte del Parco delle attività turistiche svolte da terzi che siano compatibili con le finalità e le filosofie dell'Ente. La promozione fornita mira a sostenere le attività economiche, sociali, commerciali e divulgative presenti nel territorio e le iniziative turistiche degli Enti Locali, sia attraverso la diffusione di materiale promozionale, sia attraverso la concessione dell'uso del proprio nome e dei propri emblemi (denominazione e marchi).
- Tale Regolamento disciplina inoltre le modalità di gestione delle informazioni turistiche, intese come visibilità da conferire all'esterno anche alle diverse realtà pubbliche e private operanti nel settore turistico.

Art. 1 – Premessa

1. Ai sensi delle leggi istitutive ed in particolare dell'art. 5 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 ratificato con legge 17 aprile 1956 n. 561, nonché dell'art. 11, comma 2, punti B e D e dell'art. 14, comma 4 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e s.m.i., l'Ente Parco può concedere l'uso della propria denominazione e del proprio marchio a prodotti e servizi che, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, favoriscano lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.
2. In particolare per quanto riguarda i prodotti sarà data preferenza a quelli che presentino requisiti di qualità e tipicità, che valorizzino le attività tradizionali, artigianali e culturali; per quanto riguarda i servizi, essi dovranno essere in linea con le leggi istitutive del Parco e con i principi dettati dalla Legge quadro sulle aree protette.
3. Sarà prestata particolare attenzione, inoltre, alle iniziative di carattere innovativo volte a migliorare l'immagine e la visibilità delle diverse realtà presenti sul territorio, nonché la loro interazione.

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE SVOLTE DA TERZI

Titolo I – CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO DEL PARCO A SCOPI PROMOZIONALI

Art. 2 – Obiettivi

1. Il presente Regolamento si propone di fornire le indicazioni necessarie per la concessione dell'uso dei marchi del Parco Nazionale Gran Paradiso.
2. Con esso l'Ente Parco intende valorizzare ed incentivare la capacità imprenditoriale e lo spirito innovativo degli operatori commerciali, dei soggetti pubblici e privati e delle Società di servizi operanti nello Spazio Gran Paradiso affinché possano, attraverso la possibilità di utilizzare uno o più marchi dell'Ente Parco, avere una migliore caratterizzazione individuale e maggiori benefici nelle attività economiche o nelle iniziative che perseguono finalità in comune con l'Ente Parco.
3. Per quanto riguarda la possibilità di concedere l'uso della denominazione o dell'emblema dell'Ente Parco per la promozione di prodotti agro-alimentari e servizi ricettivi e di ristorazione, come da indicazione contenuta a pag. 7 del documento *“Criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione del Parco previsti dalla Legge 394/91”*, tale regolamentazione sarà oggetto di ulteriore e specifica normativa di dettaglio. In attesa di tale normativa la concessione del marchio per le tipologie sopra indicate rimane sospesa.

Art. 3 – Descrizione dei marchi

1. L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha depositato e registrato presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato i seguenti marchi d'impresa:
 - a. marchio consistente in un'impronta circolare a sottile tratteggio con lungo la circonferenza dicitura PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO, facente parte della ragione sociale dell'Ente, in caratteri tipografici maiuscoli a fondo vuoto e sottile contorno pieno con effetto di rilievo; il tutto a sottile tratteggio pieno su fondo vuoto (codice 682456)



- b. marchio consistente in un'impronta circolare a fondo giallo contenente disegno a sagoma piena nera di capo di stambecco con corna e collo; lungo la circonferenza, all'esterno, dicitura "PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO", in caratteri maiuscoli a tratto nero, il tutto su fondo bianco (codice 682460)



- c. marchio consistente in un'impronta circolare a mezza coloritura contenente disegno a sagoma piena di capo di stambecco con corna e collo: lungo la circonferenza, all'esterno, dicitura PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO in caratteri tipografici maiuscoli a sottile tratto pieno, il tutto su fondo vuoto. Il marchio, depositato in bianco e nero, può essere riprodotto in qualsiasi colore o combinazioni di colore (codice 682455)



- d. marchio verbale consistente nella dicitura “PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO”, che è parte della ragione dell'Ente. Il marchio, depositato in bianco e nero, può essere riprodotto in qualsiasi colore o combinazioni di colore (codice 682453).

Art. 4 – Classificazione dei prodotti e servizi

1. La concessione dell'uso del marchio del Parco può essere attribuita alle seguenti classi di prodotti e servizi (si fa riferimento all'elenco riconosciuto dall'OMPI e adottato da tutti i paesi aderenti all'Unione di Nizza):
 - a. Prodotti:
 - 08 utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiari, rasoi;
 - 14 metalli preziosi, loro leghe e prodotti in tale materie o placcati; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici;
 - 16 carta, cartone e prodotti in queste materie; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio; caratteri tipografici, clichés;
 - 18 cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste ed articoli di selleria;
 - 24 tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli;
 - 25 articoli di abbigliamento, scarpe, copricapo;

26 merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille ed aghi; fiori artificiali;

28 giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport; decorazioni per alberi di Natale;

29 carne, pesce, pollame; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili;

30 caffè, tè, cacao, zucchero, riso tapioca, sago, succedanei del caffè ; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria, confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito e polveri per far lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio;

31 prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto;

32 birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande;

33 bevande alcoliche (tranne le birre).

b. Servizi:

39 trasporto; imballaggio e deposito merci; organizzazione di viaggi;

41 educazione; formazione; attività sportive, culturali e di divertimento;

43 servizi ricettivi e di ristorazione.

Eventuali variazioni alle categorie in elenco saranno oggetto di deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente e di successivo adeguamento del deposito del marchio affinché possa contraddistinguere i prodotti e/o servizi aggiunti.

2. Per quanto concerne la concessione dell'uso del marchio ai prodotti e servizi di cui ai punti a (29, 30, 32, 33) e b (43), si rimanda a quanto già indicato all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne la concessione dell'uso del marchio ai servizi si rinvia al Titolo II ed al Titolo III - Capo I del presente Regolamento.

Art. 5 – Richiesta

1. A decorrere dalla data in cui il suddetto Regolamento entra in vigore, chiunque intenda richiedere a questo Ente la concessione dell'uso del marchio deve inoltrare alla Direzione, a mezzo posta o attraverso consegna brevi manu, lettera sottoscritta in originale dal rappresentante legale della società o dal soggetto richiedente, unitamente a:
 - a. per i prodotti: un campione dello stesso o un suo modello illustrativo;
 - b. per i servizi: una puntuale loro descrizione (come dettagliato ai Titoli II e III del Regolamento);

La richiesta di concessione, inoltre, deve contenere:

- precisa indicazione del tipo di marchio richiesto, la sua destinazione e le modalità di utilizzo che si intendono attuare.
 - dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto richiedente di essere in regola rispetto alle normative vigenti inerenti il proprio ambito di attività.
2. La richiesta, deve pervenire all'Ente Parco entro il termine improrogabile di 60 giorni dalla data di inizio dell'iniziativa o della produzione legata al marchio.

Art. 6 – Esame preliminare della richiesta

La richiesta validamente pervenuta all'Ente Parco verrà esaminata in via preliminare dalla Direzione, che, coadiuvata dai competenti uffici, esprimerà un parere di regolarità rispetto alle norme introdotte dal presente regolamento, utile alla deliberazione di concessione o di rigetto.

Art. 7 - Istruttoria

La richiesta, accompagnata dal parere della Direzione, verrà sottoposta alla Giunta Esecutiva, che delibererà di concedere o non concedere l'uso del marchio del Parco. Se in fase di istruttoria fossero emerse difformità rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, il marchio non potrà essere rilasciato.

1. La concessione sarà negata:
 - a. alle attività che direttamente o indirettamente compromettano la conservazione e la salvaguardia del territorio del Parco e dell'ambiente naturale in genere;
 - b. ai soggetti che non siano in regola con le normative ambientali o comunque inerenti l'ambito di attività del soggetto richiedente.
2. La concessione è sottoposta alle seguenti condizioni:
 - a. conformità del prodotto o servizio alle leggi istitutive del Parco ed ai principi della Legge quadro sulle aree protette, nonché alle strategie di conservazione, informazione e comunicazione dell'Ente;
 - b. conformità del prodotto o servizio agli obiettivi di miglioramento e valorizzazione dell'immagine del Parco verso l'esterno.
 - c. approvazione delle modalità di diffusione, promozione e vendita del prodotto.Per quanto riguarda l'istruttoria relativa alla concessione d'uso del marchio per servizi diversi, si rinvia al Titolo III, Capo I del Regolamento.
3. La Giunta Esecutiva si esprime a maggioranza dei suoi componenti e la Direzione provvede ad informare l'interessato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
4. La deliberazione della Giunta Esecutiva è vincolante ai fini della concessione dell'uso del marchio.

Art. 8 – Durata

1. La concessione dell'uso del marchio del Parco per i prodotti avrà carattere continuativo con diritto di recesso sia da parte dell'Ente Parco che da parte del soggetto concessionario, da

effettuarsi in congruo termine tramite lettera raccomandata presso la sede o domicilio della controparte.

2. Per quanto riguarda la durata della concessione dell'uso del marchio a servizi ed iniziative diverse, si rinvia al Titolo II ed al Titolo III.

Art. 9 - Contributo economico

1. La concessione dell'uso del marchio è subordinata al versamento da parte del richiedente di un onere finanziario, il cui ammontare è determinato annualmente sulla base di una deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco.

Art. 10 - Concessione gratuita (patrocinio)

1. Nell'ambito della collaborazione tra l'Ente Parco e gli Enti Locali finalizzata alla promozione comune del territorio, l'Ente può concedere gratuitamente l'uso del marchio ad iniziative proposte dagli Enti locali compresi nello Spazio Gran Paradiso, e aventi comunque i requisiti specificati nel presente Regolamento.
2. L'Ente Parco può altresì concedere gratuitamente l'uso del marchio ad altri soggetti portatori di interessi pubblici presenti sul territorio che perseguano finalità di promozione dello sviluppo economico e turistico locale o che presentino requisiti di valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e della biodiversità.
3. La concessione a titolo gratuito (patrocinio) é comunque subordinata all'approvazione della richiesta da parte della Giunta Esecutiva ed é regolamentata secondo quanto specificato agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 11 – Revoca della concessione

1. L'emblema o la denominazione dell'Ente Parco, oggetto della concessione, non potrà in alcun modo essere modificato dal soggetto concessionario od essere usato per finalità diverse da quelle specificate nella determinazione della concessione.
2. L'Ente Parco potrà in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso revocare la concessione, oltre che per i casi contemplati nel capoverso, per:
 - a. inosservanza del presente Regolamento;
 - b. violazione o inosservanza di quanto previsto nelle apposite convenzioni e/o contratti stipulati con l'Ente;
 - c. danno all'immagine del Parco cagionato dal comportamento o dall'attività del soggetto concessionario;
 - d. violazione delle leggi ed dei regolamenti dell'Ente, di normative di carattere ambientale o inerenti l'ambito di attività del soggetto richiedente.
3. Il soggetto a cui è stata revocata la concessione dell'uso del marchio deve al più presto, e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione della revoca, ritirare dal commercio i prodotti che sono stati realizzati con il marchio del Parco; nel caso di servizi o attività il soggetto dovrà interrompere l'utilizzo del marchio sugli strumenti di comunicazione e

promozione per i quali è stato previsto. Nel caso in cui questi fossero già diffusi, dovrà ritirarli dal mercato e porre in essere tutte le iniziative idonee a mitigare il danno all'immagine cagionato all'Ente.

4. L'Ente Parco, in ogni caso, si riserva di adire le sedi giudiziarie opportune per il risarcimento del danno, anche all'immagine, cagionatogli da un uso indebito del marchio.

Art. 12 – Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella regolamentazione della concessione dell'uso del marchio, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento, per la parte relativa alla concessione dell'uso del marchio, si sostituisce al precedente Regolamento stralcio, approvato con delibera della Giunta Esecutiva n. 112 del 26 novembre 1999.
3. A partire dal giorno di entrata in vigore del Regolamento, sono fatte salve le concessioni dell'uso del marchio attribuite precedentemente, purchè rientranti nelle fattispecie indicate nel presente Regolamento.

Titolo II– PROMOZIONE DEI PROGRAMMI DIVULGATIVI ORGANIZZATI DAL PARCO

Art. 13 – Obiettivi

1. Uno degli obiettivi dell'Ente Parco è la promozione di programmi, manifestazioni, servizi turistici divulgativi e di educazione ambientale, svolti per suo conto da soggetti terzi incaricati ed in particolare dalle Guide del Parco (operatori specializzati formati dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991).
2. Trattandosi di programmi direttamente organizzati dall'Ente Parco non saranno in questa sede trattati aspetti relativi a richieste ed istanze da parte di terzi, ma verranno invece elencate le prescrizioni che i soggetti incaricati devono rispettare nell'esecuzione delle mansioni ricevute.

Art. 14 – “Il Parco propone”

1. Con la denominazione “Il Parco propone” si intendono quei programmi organizzati dal Parco, che possono essere svolti autonomamente o attraverso incarico a soggetti terzi qualificati in materia.

Art. 15 - Modalità di promozione

1. L'Ente Parco, in qualità di soggetto organizzatore e promotore dei programmi, utilizza a fini promozionali la propria denominazione e/o il proprio marchio.

2. Qualora parte della promozione sia delegata a terzi convenzionati, i soggetti esecutori devono attenersi alle indicazioni offerte in merito dall'Ente Parco ed utilizzare gli strumenti promozionali concordati.
3. Eventuale materiale divulgativo o promozionale approntato dai soggetti convenzionati dovrà essere predisposto in modo che risulti inequivocabilmente che è l'Ente Parco il soggetto organizzatore dell'attività, con la collaborazione di terzi convenzionati.

Art. 16 – Controlli

1. In caso di specifico incarico a terzi, l'Ente Parco dovrà prendere visione del progetto, del personale impiegato, nonché delle bozze del materiale divulgativo e promozionale da redigere, incaricando il Servizio competente per materia dei relativi controlli.

Art. 17 – Aree promozionali sul sito internet

1. L'Ente Parco individua i mezzi di promozione più idonei a perseguire la migliore informazione di programmi ed attività varie realizzate dall'Ente stesso e svolti in prima persona o da soggetti terzi.
2. L'Ente Parco individua il proprio sito internet quale uno dei mezzi prioritari per la promozione del territorio, delle sue attività istituzionali e dei suoi programmi turistici e di educazione ambientale. Il sito internet del Parco presenta aree appositamente create per dare informazione e/o promozione ad attività, manifestazioni e programmi organizzati all'interno dello Spazio Gran Paradiso, ed evidenzia le diverse tipologie di attività a seconda che siano organizzate autonomamente dall'Ente o in collaborazione con terzi convenzionati; se siano proposte da terzi e promosse dal Parco; se il Parco si configuri infine soltanto come soggetto informatore.
2. bis. L'Ente Parco, ai fini della promozione delle attività oggetto del presente Titolo, provvederà ad inserire nel proprio sito internet ogni notizia in suo possesso circa l'attività o la manifestazione da promuovere.
3. L'Ente Parco si riserva di decidere quali altri canali promozionali siano più idonei alla promozione delle manifestazioni o delle varie attività e di concordarne con i soggetti terzi le modalità di utilizzo.

Titolo III – PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PROPOSTE DA TERZI

CAPO I – LE ATTIVITA' CON IL PARCO

Art. 18 – Obiettivi

1. Fra gli obiettivi dell'Ente Parco risulta essere anche la promozione di quelle attività, programmi e manifestazioni che si svolgono all'interno del suo territorio o nello Spazio Gran Paradiso, che vengono proposte da terzi ma organizzate e promosse di concerto con l'Ente.
2. L'attività di organizzazione comune giustifica, se richiesto dall'interessato, la concessione dell'uso della denominazione e/o del marchio dell'Ente Parco.

Art. 19 - Richiesta

1. Il soggetto organizzatore o promotore dell'attività dovrà inoltrare alla Direzione, a mezzo posta o attraverso consegna brevi manu, lettera sottoscritta in originale contenente la richiesta di collaborazione nella progettazione e/o promozione dell'iniziativa. Tale richiesta può contenere altresì l'istanza di concessione dell'uso della denominazione e/o del marchio del Parco.
2. La richiesta dovrà contenere ogni informazione utile circa l'attività, il programma ed i contenuti della manifestazione da organizzare e/o promuovere; in particolare dovranno essere indicati il luogo di svolgimento, la data e la durata dell'iniziativa ed il pubblico a cui essa si rivolge. Si dovrà inoltre esplicitare l'impegno che si richiede all'Ente Parco in termini di attrezzatura, personale o quant'altro.
3. La richiesta, debitamente sottoscritta dal responsabile dell'attività, dovrà pervenire almeno entro 60 giorni dalla data di inizio dell'iniziativa, al fine di permettere all'Ente Parco l'esame dell'istanza, la predisposizione di un calendario di incontri per la concertazione dell'organizzazione e di un'efficace opera di promozione.

Art. 20 – Istruttoria

1. La richiesta validamente pervenuta all'Ente Parco verrà esaminata in via preliminare dalla Direzione, che, coadiuvata dai competenti uffici, esprimerà un parere utile alla deliberazione di concessione o di rigetto. Il parere verrà espresso previa verifica che l'attività sia conforme a tutto quanto previsto al presente regolamento.
2. La richiesta, accompagnata dal parere della Direzione, verrà sottoposta alla Giunta Esecutiva, che delibererà di concedere o non concedere l'uso del marchio valutando:
 - a. Il contenuto della richiesta;
 - b. Le strategie dell'Ente;
 - c. I carichi di lavoro sopportati al momento della richiesta da parte del Servizio competente.
3. Qualora la richiesta sia conforme alle prescrizioni di cui al punto a) e b), ma non possa per i motivi di cui al punto c) essere concertata un'organizzazione comune, si rinvia in alternativa a quanto previsto al Capo II a proposito della promozione comune di attività varie.
4. Sarà dato diniego alle richieste da parte di soggetti che non siano in regola con le normative ambientali vigenti o comunque inerenti l'ambito di attività del richiedente e per attività che direttamente o indirettamente compromettano la conservazione e la salvaguardia del territorio del Parco e dell'ambiente naturale in genere.
5. L'Ente Parco provvederà nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. ad informare l'interessato sull'esito del procedimento.
6. Il documento di accoglimento della richiesta conterrà le indicazioni relative ai compiti propri dei soggetti partecipanti dell'attività, alle modalità di promozione comune, ai termini e alle condizioni per l'uso della denominazione e/o del marchio dell'Ente Parco.

7. La concessione dell'uso del marchio relativa a materiale promozionale-divulgativo (volantini, opuscoli, supporti multimediali audio e video, ecc), libri e qualsiasi altro bene che sia soggetto ad una produzione a tiratura, sarà limitata ad una determinata quantità del bene in oggetto, da specificarsi nella determinazione di concessione. Per i servizi il termine per la concessione coinciderà con quello della manifestazione od attività oggetto della richiesta.
8. Per la regolamentazione relativa alla concessione dell'uso del marchio si rimanda al Titolo I del presente Regolamento.

Art. 21 – Controlli

1. L'Ente Parco, ai fini di predisporre una concertata opera di promozione, dovrà prendere visione delle bozze del materiale divulgativo-promozionale relativo all'attività e concorderà con il richiedente il testo definitivo ed i canali promozionali utili al raggiungimento degli obiettivi comuni dell'iniziativa.

Art. 22 - Aree promozionali sul sito internet ("*Le attività patrocinate dal Parco*")

1. Il sito internet dell'Ente Parco presenta un area appositamente creata per garantire un'efficace promozione ad attività, manifestazioni e programmi organizzati e promossi da soggetti terzi in collaborazione con l'Ente, denominata "*Le attività patrocinate dal Parco*".
2. L'Ente Parco di sua iniziativa o di concerto con il responsabile dell'attività, provvederà ad inserire nel proprio sito internet, nell'area denominata "*Le attività con il Parco*" ogni notizia in suo possesso circa il programma o la manifestazione da promuovere.
3. L'Ente Parco si riserva di decidere quali siano i tempi di permanenza di tali notizie nell'area promozionale succitata, in funzione di un'efficace ed idonea pubblicità all'evento.
4. L'Ente Parco concorderà con i soggetti terzi quali altri canali promozionali sia opportuno utilizzare per migliorare la divulgazione delle informazioni.

CAPO II – GLI APPUNTAMENTI NEL PARCO

Art. 23 – Obiettivi

1. Fra gli obiettivi dell'Ente risulta essere anche la promozione di quelle attività, programmi e manifestazioni proposte ed organizzate da soggetti terzi, che si svolgono all'interno dello Spazio Gran Paradiso e che hanno ad oggetto:
 - a. la salvaguardia e alla conservazione dell'ambiente;
 - b. la conservazione di specie animali o vegetali, di valori scenici e panoramici;
 - c. l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - d. la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

- e. la promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco e di attività sportive compatibili;
 - f. la valorizzazione degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti nel territorio del Parco e nello Spazio Gran Paradiso.
2. L'Ente Parco in questo caso non è coinvolto nell'organizzazione e nella progettazione delle varie iniziative, ma riconosce tuttavia un'utilità nella promozione delle stesse. Pur non concedendo l'uso della propria denominazione e/o del proprio marchio, offre a tali iniziative particolari spazi promozionali e di informazione.

Art. 24 – Richiesta

1. Il soggetto organizzatore o promotore dell'attività dovrà inoltrare alla Direzione, a mezzo posta, fax o attraverso consegna brevi manu, lettera contenente la richiesta di promozione unitamente ad ogni informazione utile circa l'attività, il programma ed i contenuti della manifestazione o dell'iniziativa; in particolare dovranno essere indicati il luogo di svolgimento, la data, la durata ed il pubblico a cui essa si rivolge.
2. La richiesta dovrà pervenire almeno entro 30 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa, al fine di permettere all'Ente Parco la predisposizione di quanto necessario per una concertazione comune della promozione.

Art. 25 – Istruttoria

1. La richiesta verrà esaminata dalla Direzione che, coadiuvata dai competenti uffici, esprimerà un parere positivo o negativo, previa verifica che l'attività sia conforme a tutto quanto previsto al presente regolamento.
2. Sarà dato diniego alle richieste da parte di soggetti che non siano in regola con le normative ambientali vigenti o comunque inerenti l'ambito di attività del richiedente e per attività che direttamente o indirettamente compromettano la conservazione e la salvaguardia del territorio del Parco e dell'ambiente naturale in genere.
3. Sarà dato diniego alle richieste pervenute oltre il termine di cui all'articolo, ad eccezione dei casi in cui l'Ente Parco ritenga che l'iniziativa sia di particolare interesse e possa essere ancora presa in considerazione.
4. L'Ente Parco provvederà nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. ad informare l'interessato sull'esito del procedimento.
5. L'atto di accoglimento della richiesta conterrà le indicazioni relative alle modalità di promozione comune dell'iniziativa.

Art. 26 - Modalità di promozione e aree promozionali sul sito internet ("Gli appuntamenti nel Parco")

1. L'Ente Parco, al fine di predisporre una corretta opera di promozione, concorderà con il richiedente i canali informativi più utili al raggiungimento degli obiettivi comuni dell'iniziativa.
2. Il sito internet dell'Ente Parco presenta un'area appositamente creata per garantire un'efficace promozione ad attività, manifestazioni e programmi organizzati da soggetti terzi e promossi di concerto con l'Ente, denominata *"Gli appuntamenti nel Parco"*.
3. L'Ente Parco, di sua iniziativa o di concerto con il responsabile dell'attività, provvederà ad inserire in codesta area del proprio sito internet ogni notizia in suo possesso circa il programma o la manifestazione da promuovere.
4. L'Ente Parco si riserva di decidere quali siano i tempi di permanenza di tali notizie nell'area promozionale succitata, in funzione di un'efficace ed idonea pubblicità all'evento.
5. L'Ente Parco concorderà con i soggetti terzi quali altri canali promozionali sia opportuno utilizzare per migliorare la divulgazione delle informazioni.

Titolo IV – INFORMAZIONE

Art. 27 - Obiettivi

1. Obiettivo dell'Ente Parco è informare l'utenza nel modo più dettagliato ed esauriente possibile di tutte le realtà presenti nello "Spazio Gran Paradiso" inerenti il settore turistico, ricettivo, escursionistico, dell'educazione ambientale ed in generale di tutte quelle realtà ed attività riguardanti il territorio.

Art. 28 - Canali informativi

1. L'informazione è comunicata attraverso canali diversi quali:
 - a. operatori incaricati della trasmissione orale delle informazioni;
 - b. locandine, opuscoli e pubblicazioni diverse;
 - c. notiziari;
 - d. siti internet del Parco;
 - e. comunicati stampa, newsletters, ecc.
 - f. altri mezzi di informazione (giornali, TV, CD, filmati, ecc.)

Art. 29 – Richiesta

1. I soggetti che intendono richiedere all'Ente Parco la divulgazione di informazioni relative alla propria attività o ad un loro progetto devono inoltrare richiesta sottoscritta in originale alla Direzione, a mezzo posta, fax, o attraverso consegna brevi manu.
2. Tale istanza può contenere anche l'indicazione del canale informativo nel quale inserire l'attività o la manifestazione di cui il soggetto richiedente risulta essere promotore.

Art. 30 - Istruttoria

1. La richiesta, esaminata dalla Direzione e dal Servizio competente per materia, viene accolta o respinta sulla base dei requisiti indicati al 2° comma del presente articolo.

2. Sarà dato diniego alle richieste da parte di soggetti che non siano in regola con le normative ambientali vigenti o comunque inerenti l'ambito di attività del richiedente e per attività che direttamente o indirettamente compromettano la conservazione e la salvaguardia del territorio del Parco e dell'ambiente naturale in genere.
3. L'informazione divulgata dall'Ente Parco non è in alcun modo collegata ad una sua verifica preventiva sulla qualità del servizio offerto e l'Ente pertanto non ne risulta in alcun modo responsabile.

Art. 31 - Aree informative sul sito internet

1. Il sito internet dell'Ente Parco offre aree specifiche dedicate all'informazione di carattere turistico. Tali aree contengono elenchi, suddivisi per oggetto, al fine di permettere l'inserimento di dati informativi relativi ad esempio a strutture ricettive del territorio del Parco, attività commerciali, società di servizi, Enti Pubblici e privati e quant'altro ancora.
2. Il soggetto che desidera essere inserito in tali elenchi e chiedi la possibilità che venga attivato un link verso il proprio sito internet, ne deve fare espressa richiesta nella lettera di cui all'art. 30, indicando i dati corretti che dovranno essere immessi.
3. La concessione dell'attivazione di un link ad un altro sito internet è subordinata alla reciproca attivazione sul sito del richiedente di un link a quello dell'Ente Parco. Il richiedente, inoltre, si impegna a citare all'interno del proprio sito internet il legame con il territorio del Parco, oggetto dal quale scaturisce l'interesse per la consultazione del sito internet dell'Ente Parco.
4. Costituirà onere dell'interessato dare tempestiva comunicazione all'Ente Parco di ogni eventuale variazione dei dati informativi da lui presentati e relativi alla propria attività.

Art. 32 - Durata

1. L'Ente Parco, successivamente alla ricezione della richiesta, si riserva di individuare i canali informativi più appropriati in ordine all'oggetto della richiesta, alla tempestività di invio, alle tempistiche ad essa attinenti, o a quant'altro ancora.
2. L'Ente Parco non si impegna in alcun modo a protrarre nei propri canali informativi la permanenza dei dati di cui agli articoli precedenti, oltre al periodo da esso ritenuto più idoneo in funzione delle necessità di informazione e delle proprie linee programmatiche.